

- 4) Reclamo FRANCESCO SCARPA** **ACCOLTO**, riduce la sanzione della avverso la sanzione della squalifica inflitta per anni due, fino al 17.12.2007, seguito deferimento Procura Antidoping CONI per violazione art.1, Regolamento Antidoping (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 218/C del 15.2.2006)
- 5) Reclamo A.S.D. TRAPANI CALCIO** **ACCOLTO**, annulla la decisione avverso la declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore Mandarano Nicola (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 3.02.2006)0 impugnata e per l'effetto dichiara l'efficacia della lista di svincolo inviata il 16.12.2005 da parte dell'A.S.D. Fortitudo Ponte Vitulano e per l'effetto dichiara la validità del tesseramento del calciatore Mandarano Nicola in favore dell'A.S.D. Trapani Calcio con decorrenza 17.12.2005.
- 6) Reclamo A.S. SPORT FIVE** **RESPINTO** avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore De Freitas Favalli Victor fino al 26.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 446 del 17.2.2006)
- 7) Reclamo A.S.D. VERBANIA CALCIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S.. avverso decisioni merito gara Verbania Calcio/Castellazzo B.DA del 15.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 37 del 16.2.2006)
- 8) Reclamo A.S.C. CALCIO CAMPANIA** **ACCOLTO**, annulla, ai sensi dell'art. 33, comma 5 C.G.S., la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado per insussistenza della dichiarata inammissibilità e per l'effetto rimette gli atti allo stesso Giudice per nuovo esame di merito avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso decisioni merito gara Real Vitulazio/A.S. Calcio Campania del 15.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 9.2.2006)

- 9) Reclamo SIG. MUSONI MARCO** **RIUNITI nn. 9) e 10) e**
all'epoca dei fatti tesserato per l'U.S. **rispettivamente**
Marinella, attualmente tesserato per **PARZIALMENTE ACCOLTO**, riduce
l'U.S.D. Fossone - avverso la sanzione la sanzione inflitta al Sig. Musoni Marco
dell'inibizione inflittagli per mesi 8 a sino al 30.6.2006.
seguito di deferimento del Procuratore
Federale per violazione dell'art. 1,
comma 1 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Liguria – Com. Uff.
n. 33 del 9.2.2006)
- 10) Reclamo SIG. STATELLA ANTONIO** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, riduce
all'epoca dei fatti tesserato per l'U.S. la sanzione inflitta al Sig. Statella
Marinella, attualmente tesserato per Antonio sino al 30.6.2006.
l'U.S.D. Fossone - avverso la sanzione
dell'inibizione inflittagli per mesi 8 a
seguito di deferimento del Procuratore
Federale per violazione dell'art. 1,
comma 1 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Liguria – Com. Uff.
n. 33 del 9.2.2006)
- 11) Reclamo A.S.D. DUE TORRI** **ACCOLTO**, annulla la decisione della
avverso decisioni merito gara Commissione Disciplinare infliggendo
Acicatena/Due Torri dell'8.1.2006 all'A.C.R.D. Acicatena la sanzione della
(Delibera della Commissione perdita della gara a fianco indicata per
Disciplinare presso il Comitato Regionale 0 – 3.
Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 23.2.2006)
- 12) Reclamo A.S.D. TAORMINA** **ACCOLTO**, annulla la decisione della
avverso decisioni merito gara Commissione Disciplinare infliggendo
Taormina/Acicatena del 14.1.2006 all'A.C.R.D. Acicatena la sanzione della
(Delibera della Commissione perdita della gara a fianco indicata per
Disciplinare presso il Comitato Regionale 0 -3.
Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 23.2.2006)